

Circolare Presidente Giunta Regionale 2/AGR - 31.1.1990
d'applicazione della LR 45/89 (BUR n. 6/90)

***Ai Sindaci dei Comuni
piemontesi***

***Ai Presidenti delle Comunità
Montane***

e p.c.

***Al Coordinamento regionale
del C.F.S.***

Agli Assessori regionali

***Ai responsabili dei Settori
regionali***

Premessa

La [LR 9 agosto 1989, n. 45](#) (pubblicata sul B.U. n. 34 del 23 agosto 1989), detta nuove norme per la disciplina degli interventi da eseguire nei territori sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del [R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267](#), innovando profondamente la materia rispetto alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 27, che sinora regolava l'argomento. L'innovazione più significativa è indubbiamente la delega attribuita ai Comuni in ordine al rilascio delle autorizzazioni alle modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per tutti quegli interventi che, per dimensione e natura, hanno normalmente limitate conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio, interventi che tuttavia riguardano la più gran massa delle autorizzazioni. Ci si rende ben conto che la nuova delega aggiunge nuovi compiti ai molti che già gravano sui Comuni, ma si è d'altra parte certi che il decentramento delle decisioni non potrà rivelarsi che ampiamente proficuo, anche se agli inizi potranno sorgere difficoltà ed incertezze. Per le opere e i lavori di competenza comunale, che rappresentano la maggioranza numerica degli interventi, l'autorizzazione ai fini idrogeologici, pur costituendo un atto a sé stante, diventa, in un certo senso, un complemento dell'autorizzazione (o concessione) ai fini edilizi, essendo rilasciata dalla stessa Autorità e su parere della stessa Commissione, così che l'intervento previsto potrà essere esaminato in una visione generale e coordinata, ed il giudizio finale (di autorizzazione o di diniego) sarà una sintesi organica dei diversi aspetti che entrano in gioco.

Non solo, ma grazie anche alle procedure semplificate introdotte dalla legge, oltre che al decentramento, i tempi necessari all'emissione dei provvedimenti dovrebbero subire una considerevole riduzione.

Nella presente circolare verranno illustrate le principali disposizioni della legge, restando peraltro inteso che l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, corso Stati Uniti 21, Torino, è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Prima di dare inizio alla trattazione dell'articolato, si avverte che nel testo ricorre più volte l'indicazione di "Organo forestale", non corrispondente ad alcun Ufficio regionale o statale. Con tale indicazione allo stato attuale dei fatti si intende l'ufficio di Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato, cui sono attualmente affidati compiti gestionali e istruttori in materia da una convenzione stipulata dalla Regione Piemonte col Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

A) Interventi non richiedenti autorizzazione

L'art. 11 della legge prevede che alcuni interventi non necessitano di autorizzazione in ordine alla loro obiettiva scarsa incidenza sull'assetto idrogeologico oppure alla loro indifferibilità ed urgenza, inconciliabile con le normali procedure. Questi ultimi comprendono (comma 2) tutte le opere di pronto intervento di cui alla LR 38/78, quelle destinate a rimuovere imminenti pericoli di pubblica o privata incolumità o d'interruzione di pubblico servizio.

Gli altri interventi che non necessitano di autorizzazione ai fini idrogeologici sono:

- 1) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (esclusi i casi in cui sia previsto l'ampliamento della sezione trasversale o la rettificazione, anche parziale, del tracciato) di strade, ferrovie, piste agro-silvo-pastorali, nonché di strutture relative a sistemi di trasporto pubblico, ivi compresi gli impianti funiviari e di risalita, e di erogazione di pubblici servizi (es.: acquedotti, elettrodotti, linee telefoniche...);
- 2) i lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi e i miglioramenti forestali, comprese le opere accessorie quali spianamenti, muretti di contenimento, chiudende ecc. Si precisa che le piste forestali non rientrano né tra i miglioramenti forestali né tra le opere accessorie, la loro costruzione deve pertanto essere regolarmente autorizzata;
- 3) i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e gli scavi di cui all'art. 56, lett. h), della L.R. 56/1977, effettuati da conduttori agricoli su terreni in attualità di coltivazione, quando tali lavori comportano un volume di scavi inferiore a 50 metri cubi e non sono finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- 4) le opere di cui all'art. 56, lett. g, della [L.R. 56/1977](#), e cioè le opere costituenti pertinenze dell'edificio, intendendosi per tali quelle costituenti a catasto servizio complementare dell'edificio principale e non comportanti aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Oltre alle recinzioni richiamate nella legge, rientrano nella categoria le opere accessorie, quali vasche, muri di contenimento, aiuole, strutture per l'erogazione di servizi, scale esterne... Restano escluse dalla categoria le autorimesse. Non necessitano di autorizzazione ai fini idrogeologici gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti. Per essere esenti da autorizzazione tutti gli interventi sopra richiamati devono comportare un volume di scavi inferiore a 50 metri cubi.

B) Norme di carattere generale

1) Domanda

Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda eseguire interventi che necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 1 deve presentare domanda in carta legale (in carta semplice, se si tratta di Ente pubblico) e copia, corredandola della documentazione (in duplice copia) stabilita, per la categoria di lavori, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 112-3186 in data 3 ottobre 1989 (pubblicata sul B.U. n. 46 in data 15 novembre 1989). Si fa presente che la completezza della documentazione necessaria è condizione essenziale per la ricevibilità della domanda.

La domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune nel cui territorio sono previsti i lavori, quando si tratta di interventi compresi nella cat. a) dell'art. 2; deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, ma inoltrata, insieme agli altri documenti, al Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio,

quando si tratta di interventi compresi nella cat. b) o nella cat. c), o di interventi della cat. a) che si svolgono sul territorio di più Comuni.

Nella domanda l'interessato (non rientrando nei casi di esenzione previsti dall'art. 9, comma quarto, e riportati più avanti sotto il titolo "Rimboschimento") deve dichiarare:

a. che s'impegna ad eseguire direttamente i lavori di rimboschimento di cui all'art. 9 (in tal caso deve allegare il progetto di rimboschimento);

oppure:

b. che si impegna a versare il corrispettivo del costo dei rimboschimento, maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 9, comma terzo.

2) Rimboschimento

L'art. 9, primo e secondo comma, prevede l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento di terreni propri o comunque disponibili, per una superficie pari a dieci volte quella modificata o trasformata, quanto questa sia boscata, o per una eguale superficie negli altri casi, con un minimo di 1.000 metri quadrati. A tal fine l'interessato deve presentare un apposito progetto di rimboschimento composto dagli elaborati previsti dall'Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 112-31886 in data 3 ottobre 1989 (punto 5).

In alternativa è ammesso il versamento su apposito capitolo del bilancio regionale del corrispettivo del costo, maggiorato del 20%. Tale corrispettivo, già maggiorato del 20%, è stabilito in L. 4.200.000 per ettaro di superficie dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8535 in data 3 ottobre 1989 (pubblicato sul supplemento al n. 45 dei B.U. in data 8 novembre 1989).

In dipendenza di quanto sopra, nell'atto autorizzativo si dovrà indicare la superficie trasformata o modificata (separatamente, la superficie boscata dalla non boscata), la superficie da rimboschire (superficie non boscata + dieci volte la superficie boscata) e, se l'interessato ha scelto il versamento del corrispettivo, l'importo risultante, pari alla superficie da rimboschire in ettari (per un minimo di ha 0,10) moltiplicata per L. 4.200.000/ha. Dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo sono esenti gli interventi:

a. finalizzati all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

b. costituenti opere o lavori pubblici o d'interesse pubblico;

c. costituenti mera ristrutturazione o manutenzione di opere esistenti;

d. consistenti nella costruzione di nuova abitazione a carattere uni-bifamiliare, escluse quelle di lusso, a condizione che il titolare sia residente nel Comune sede di intervento;

e. riguardanti le attività estrattive di cava.

Quando l'interessato abbia scelto di versare il corrispettivo, il versamento deve avvenire sul conto corrente n. 10364107 intestato alla Regione Piemonte, piazza Castello 165, Torino, indicando nell'apposito spazio (causale) gli estremi del provvedimento autorizzativo e specificando che trattasi di importo riguardante il costo corrispettivo del rimboschimento. Il versamento può essere fatto anche direttamente alla Tesoreria della Regione, via Garibaldi 2, Torino. Il versamento deve avvenire prima dell'inizio dei lavori. In caso contrario l'Ente autorizzante dovrà provvedere a sospendere i lavori fino alla regolarizzazione della posizione ed avviare le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000 (art. 13, 3° comma) a carico dell'inadempiente.

3) Strade e piste agro-silvo-pastorali (divieto di transito)

Quando l'autorizzazione riguarda la costruzione di strade o piste agro-silvo-pastorali, nel testo del provvedimento dovrà essere specificato che in base all'art. 2 (commi 6 e 7) della [legge regionale 9 agosto 1989, n. 45](#), l'opera è interdetta al passaggio di veicoli a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti nonché dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, o accedere a

strutture agrituristiche. Deve inoltre essere specificato che il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)".

4) Cauzione

I titolari delle autorizzazioni (esclusi gli Enti pubblici, individuati dalla L.R. 21 marzo 1984, n. 18, art. 3, gli Enti e le Amministrazioni Statali) prima dell'inizio dei lavori sono tenuti al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a lire due milioni per ogni ettaro di terreno modificato o trasformato, con un minimo di un milione. Il provvedimento autorizzativo stabilisce l'ammontare della cauzione.

Sono tuttavia esenti da cauzione le opere realizzate col concorso finanziario regionale, statale o della C.E.E., quelle finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e le attività estrattive di cava.

Può inoltre essere concesso l'esonero dal versamento della cauzione quando l'intervento modifica o trasforma superfici non superiori a 250 metri quadrati e non richiede un volume di scavi superiore a 100 metri cubi.

La cauzione viene costituita a favore dell'Ente che autorizza l'intervento. La cauzione sarà quindi costituita a favore del Comune per gli interventi da questo autorizzati. Nella lettera di trasmissione del provvedimento si dovranno specificare il numero di conto corrente e le altre modalità del versamento.

Quando l'intervento è autorizzato dalla Regione il versamento del deposito cauzionale può avvenire sul c/c 10364107 intestato alla Regione Piemonte, piazza Castello 165, Torino, oppure direttamente alla Tesoreria regionale, via Garibaldi 2, Torino. In alternativa al versamento il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di costituire una polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a favore dell'Ente autorizzatore. La validità del contratto di fidejussione deve essere mantenuta, con eventuali rinnovi, fino al momento del nulla-osta di svincolo, rilasciato a seconda dei casi, dal Sindaco o dal responsabile del Coordinamento provinciale del C.F.S., dopo accertamento della regolare esecuzione dei lavori, ivi compresa quella dell'eventuale rimboschimento di cui all'art. 9 (o l'avvenuto versamento del corrispettivo del costo) e del rispetto delle prescrizioni impartite. Per ottenere lo svincolo della cauzione o del contratto fidejussorio, l'interessato deve presentare apposita domanda in bollo indirizzata al Sindaco del Comune o al responsabile del Coordinamento provinciale del C.F.S., a seconda dei casi.

Quando, per scelta dell'interessato, venga costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore dell'Ente autorizzante, Comune o Regione.

Nel caso che sia costituita a favore del Comune, il contratto (polizza assicurativa o fido bancario) deve essere redatto in almeno tre copie ed essere inviato al Comune per la sottoscrizione in qualità di assicurato. Delle tre copie, una viene trattenuta dall'Amministrazione Comunale (Ente assicurato), una è destinata al titolare dell'autorizzazione (contraente) e la terza è restituita alla Compagnia assicurativa o all'Istituto bancario. Quando è costituita a favore della Regione, il contratto deve essere prodotto in quattro copie al Coordinamento provinciale del C.F.S., il quale le inoltrerà al Presidente della Giunta per la firma. Una copia verrà trattenuta dalla Presidenza, una dal Coordinamento del C.F.S.; le altre due verranno restituite all'interessato (una per la consegna all'Ufficio fidejussore l'altro per uso del titolare, da trattenere col provvedimento per essere esibita in caso di controllo). La costituzione della cauzione deve avvenire prima dell'inizio dei lavori. In caso contrario l'Ente autorizzante deve ordinare la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione ed avviare le procedure per l'applicazione a carico dell'inadempiente della sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000 (art. 13, 3° comma). Si chiarisce infine che la procedura semplificata di svincolo del deposito

cauzionale previsto dalla L.R. 45, è applicabile anche alle istanze presentate in applicazione della L.R. 27/81 e tuttora non concluse.

C) Interventi autorizzati dai Comuni

Sono delegate al Comune, nel quale sono previsti i lavori, le funzioni autorizzative relative agli interventi ed attività comprese nella categoria a) dell'art. 2, primo comma. Se gli interventi e le attività della categoria ricadono nel territorio di più Comuni, il provvedimento autorizzativo è invece rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale. Sono autorizzati dai Comuni gli interventi che, in base al progetto generale dell'intervento, comportano modificazioni o trasformazioni d'uso dei suoli su aree non superiori a 5.000 mq o per volumi di scavo non superiori a 2.500 metri cubi, sempre che gli stessi non ricadano nella categoria c).

I limiti dimensionali suddetti si riferiscono alla porzione del terreno che viene interessata dai lavori e costituiscono singolarmente un fattore limitante. Per le opere e lavori pubblici esiste il terzo fattore limitante dell'importo a base d'asta, non superiore a 250 milioni di lire. In altri termini, sono autorizzabili dai Comuni i lavori che si sviluppano su un'area non superiore a 5.000 metri quadrati e che, inoltre, non comportano un volume di scavi superiore a 2500 metri cubi. Trattandosi di opere pubbliche, oltre a non essere superato - come nel caso precedente - anche uno solo dei due limiti dimensionali precisati, è richiesto anche che l'importo, a base d'asta del loro progetto generale, non sia maggiore di L 250 milioni.

Per memoria si riporta l'elenco degli interventi della categoria c), per i quali l'autorizzazione resta di competenza regionale, qualunque sia la loro dimensione:

- 1) *opere e lavori regionali o realizzati col contributo regionale;*
- 2) *opere e lavori pubblici d'importo a base d'asta superiore a 250 milioni di lire (importo del progetto generale);*
- 3) *attività estrattiva mineraria e ricerca mineraria;*
- 4) *impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, comprese strade di accesso ed opere accessorie, quali gli impianti d'innevamento artificiale;*
- 5) *bacini e invasi idrici;*
- 6) *impianti di smaltimento e deposito di rifiuti.*

Si fa notare che dai lavori e opere pubbliche o d'interesse pubblico autorizzabili dai Comuni sono inoltre esclusi quelli attuati dai soggetti indicati nell'art. 3 della L.R. 18/84, in quanto agli stessi si applicano le procedure previste dal quarto comma dell'art. 6.

L'Amministrazione Comunale, ricevuta l'istanza e verificata la completezza della documentazione necessaria (stabilita dalla deliberazione della G.R. n. 112-31886 del 3 ottobre 1989), attiva la procedura prevista dall'art. 3, provvedendo ad acquisire agli atti una relazione tecnico-amministrativa illustrante l'opera e i suoi riflessi sull'assetto idrogeologico locale, e contenente le eventuali prescrizioni e condizioni a cui deve essere condizionata l'esecuzione dell'intervento. La relazione suddetta sarà di norma svolta dall'Ufficio tecnico comunale, ma nulla esclude, e sarebbe auspicabile, che, nei territori montani, gli Uffici tecnici delle Comunità Montane possano collaborare con quelli comunali, o sostituirsi a questi, nello svolgimento dell'istruttoria tecnica e nella conseguente compilazione della relazione, almeno nei casi più impegnativi.

La legge dà facoltà ai Comuni di avvalersi, per l'istruttoria tecnica, del Coordinamento provinciale del C.F.S. competente per territorio e/o del Settore Prevenzione del rischio geologico, meteorologico e sismico della Regione Piemonte. Tali Uffici sono tenuti ad esprimersi entro 40 giorni.

La richiesta di parere al Corpo Forestale competente e/o al Settore Prevenzione del rischio geologico della Regione Piemonte deve essere limitata a casi eccezionali, dettati da circostanze di particolare importanza o gravità nell'ambito delle competenze dei singoli settori, e comunque opportunamente motivata. A titolo esemplificativo, tra i casi di

particolare importanza forestale si segnala quello riguardante interventi che interessino in modo rilevante, boschi d'alto fusto, mentre per quelli relativi alla stabilità dei versanti si ricordano le aree definite, dissestate o in condizioni di rischio idrogeologico, dagli strumenti urbanistici comunali, e comunque le zone nelle quali si siano verificati fenomeni di dissesto od esondazione. In tali occasioni l'Amministrazione Comunale invia copia dell'istanza e di tutta la documentazione allegata al Coordinamento provinciale del C.F.S. competente per territorio per il parere forestale e/o alla Regione Piemonte, Settore Prevenzione del rischio geologico, per il parere di competenza. L'Amministrazione Comunale avrà cura di evidenziare agli Uffici interessati sopracitati i casi in cui siano richiesti contemporaneamente i pareri di entrambi gli Uffici: in tali casi viene predisposto dal Coordinamento provinciale del C.F.S. un unico documento contenente i pareri espressi dal Settore geologico e dal Corpo forestale nell'ambito delle rispettive competenze. Quando è richiesto l'intervento degli Organi tecnici suddetti, le prescrizioni tecniche dettate agli stessi Organi sono vincolanti e dovranno essere riportate integralmente nell'atto autorizzativo.

Nel caso di interventi di modesta entità, non interessanti più di 250 metri quadrati di superficie e non richiedenti più di 100 metri cubi di scavo, il richiedente può allegare agli atti una perizia asseverata, rilasciata da un professionista esperto in materia idrogeologica. Secondo una valutazione discrezionale dell'Ente autorizzante, tale perizia può essere sostitutiva della relazione tecnico-amministrativa d'anzì richiamata. Sulla scorta della relazione tecnico-amministrativa (o della perizia asseverata) e sentito il parere della Commissione igienico-edilizia, il Sindaco adotta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda le necessarie decisioni in ordine all'emissione dell'autorizzazione (che può essere subordinata all'osservanza di particolari prescrizioni tecniche) o al suo diniego motivato.

Il provvedimento autorizzativo, redatto in osservanza del comma 4 dell'art. 3 (e contenente inoltre l'indicazione del termine di tempo concesso per il completamento dei lavori autorizzati) sarà inviato, contemporaneamente, in originale alla ditta istante e in copia al Coordinamento provinciale del C.F.S. competente per territorio.

Lo stesso verrà affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Nell'applicazione della legge può avvenire il caso particolare che un soggetto abbia avanzato richiesta di contributo regionale per l'esecuzione di un'opera, che il finanziamento non sia ancora stato concesso, ma che l'interessato intenda egualmente dar corso al lavoro.

Il caso è abbastanza comune per le opere agricole dove, ad esempio, l'art. 5 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, dà facoltà di eseguire i lavori prima dell'emissione del formale impegno di finanziamento.

Se il contributo regionale fosse già stato concesso, l'autorizzazione ai fini idrogeologici sarebbe in ogni caso di competenza regionale, in quanto l'intervento ricadrebbe nella cat. C1) dell'art. 2.

Nel caso sopra ipotizzato, tuttavia, il contributo regionale non solo non è ancora stato concesso, ma non si ha neppure certezza della sua concessione.

Pertanto si ritiene che nella fattispecie debba prescindersi dal finanziamento regionale e le modalità di autorizzazione discendano unicamente dalla natura e dalle caratteristiche dell'intervento e del soggetto esecutore.

Pertanto l'autorizzazione:

- sarà rilasciata dal Sindaco se l'intervento cade in cat. a) e si sviluppa nel territorio d'un solo Comune;
- sarà rilasciata dal Presidente Giunta Regionale se l'intervento ricade nelle categorie b) o c) (resta ovviamente esclusa la cat. c1) o si svolge nel territorio di più Comuni,

- seguirà le modalità particolari riportate sotto il titolo E2 se l'intervento è eseguito da un soggetto di cui all'art. 3 della L.R. 21 marzo 1984, n. 18.

D) Interventi autorizzati dalla Regione

interventi nelle categorie:

b), c1) (parte), c2 (parte), c3), c4), c5) dell'art. 2)

Sotto questo titolo vengono presi in esame congiuntamente:

a) gli interventi aventi parametri dimensionali superiori a quelli stabiliti per la categoria a);

b) gli interventi ricadenti nel territorio di più Comuni;

c) le opere realizzate da privati con il contributo regionale;

d) le opere ed i lavori pubblici e d'interesse pubblico d'importo superiore a 250 milioni di lire (esclusi quelli eseguiti dalla Regione o da questa finanziati in tutto o in parte a favore di Enti pubblici, nonché quelli attuati dai soggetti di cui all'art. 3 – LR 18/84);

e) l'attività estrattiva mineraria e la ricerca mineraria (disciplinate dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443);

f) gli impianti di risalita a fune e le piste per la pratica dello sci, con relative strade d'accesso e opere accessorie;

g) i bacini e invasi idrici.

L'istanza viene inoltrata al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente, corredata di due copie della documentazione prescritta, per il tipo d'intervento, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 112-31886 in data 3 ottobre 1989.

Se ricorrono le condizioni, deve essere inoltre presentato il progetto dei rimboschimento di cui all'art. 9.

La completezza della documentazione è condizione essenziale per la ricevibilità della domanda da parte degli Organi tecnici istruttori.

Il Coordinamento provinciale del C.F.S. provvede alla immediata trasmissione di una delle due copie della documentazione al Settore Prevenzione del rischio geologico per l'ottenimento del previsto parere, e svolge l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

Acquisiti i due pareri tecnici, a cura del Corpo Forestale viene predisposto il decreto di autorizzazione (o di diniego motivato) contenente le prescrizioni tecniche e le disposizioni a cui è subordinata la realizzazione dell'intervento, e indicante gli oneri previsti dagli artt. 8 e 9 della legge. Qualora i pareri emessi dai due Organi tecnici siano difformi (e non si addivenga a uniformarli in seguito a contatti tra i due Organi) i due pareri, con la documentazione occorrente, saranno inviati all'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste.

La decisione in tal caso sarà assunta dall'Assessore.

Si ritiene tuttavia che le difformità di parere non dovrebbero di norma esistere, in quanto ciascun Organo tecnico è chiamato ad esprimersi unicamente sulla materia di propria competenza specifica, e precisamente:

- Il Settore geologico: sulla stabilità dei versanti e del manto nevoso e sul regime delle acque, superficiali e profonde;

- il Corpo Forestale: sugli aspetti vegetazionali e sugli aspetti idrogeologici del bosco (inteso come complesso suolo-soprassuolo) connessi con la realizzazione degli interventi, ivi compresi i provvedimenti di natura biologico-ingegneristica atti a ridurre l'impatto ambientale dell'intervento.

Perfezionato che sia il decreto, questo viene inviato all'interessato e pubblicato sul B.U. della Regione.

E) Interventi particolari

1. Interventi eseguiti direttamente dalla Regione o da questa finanziati in tutto o in parte a favore di enti pubblici (d'importo non superiore a £ 500 milioni)

In base all'art. 6 (commi 1, 2 e 3) della legge, per le opere e i lavori eseguiti direttamente dalla Regione o da questa finanziati in tutto o in parte a favore di Enti pubblici l'istruttoria tecnica è svolta dal Settore regionale che esegue o istruisce tecnicamente il progetto, quando l'importo a base d'asta dell'intervento non supera i 500 milioni di lire (quando si tratti di opere e lavori di cui alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54, anche se finanziati da altre leggi regionali, non è previsto limite d'importo), con facoltà di richiedere il parere sia del Corpo Forestale dello Stato sia del Settore Prevenzione del rischio geologico.

L'atto amministrativo di approvazione del progetto o di concessione del contributo, contenente l'esplicito riferimento all'istruttoria tecnica svolta ed alla compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica locale, costituisce anche autorizzazione ai fini della L.R. 45.

La norma mira ad accelerare le procedure di approvazione delle opere d'interesse regionale, nella presunzione che i Settori tecnici regionali che progettano l'opera o che svolgono un'istruttoria tecnica sui progetti possiedano la professionalità necessaria a valutare l'intervento previsto anche negli aspetti idrogeologici. La disposizione deve tuttavia intendersi limitata ai casi in cui venga eseguita, da funzionari in possesso di titolo di studio specifico (ingegneri, geologi, architetti, forestali, agronomi, geometri, ecc.), un'istruttoria di tipo ingegneristico-costruttivo sul progetto e non un'istruttoria tecnica mirata esclusivamente ad altri aspetti funzionali dell'opera.

Nell'ultima ipotesi i pareri degli Organi tecnici specifici appaiono necessari. I Settori interessati potranno tuttavia richiedere il parere di uno o di entrambi gli Organi tecnici specifici, quando ricorrano situazioni di particolare attenzione, quali, ad esempio nel caso in cui un'opera si sviluppi prevalentemente in zona di bosco d'alto fusto o interessi territori geologicamente instabili o aree soggette ad alluvione.

Quando vengano applicate le norme dei primi tre commi dell'art. 6, la documentazione tecnica necessaria è indeterminata e lasciata al giudizio del Settore che esegue l'istruttoria.

Ove venga richiesto il parere del Corpo Forestale dello Stato e/o del Settore geologico, si distinguono due casi:

- se l'opera è progettata dal Settore regionale che richiede il parere la documentazione necessaria all'espressione del parere viene concordata tra il Settore stesso e gli Organi tecnici interessati;
- se invece l'intervento è semplicemente finanziato, in tutto o in parte, dalla Regione dovranno essere prodotti i documenti tecnici (esclusa la domanda) precisati, per il tipo di lavoro previsto, nell'Allegato alla deliberazione G.R. n. 112-31886 in data 3 ottobre 1999. Quanto alla procedura, il Settore interessato invia la documentazione all' (o agli) Organo tecnico con lettera d'ufficio richiedendo l'espressione del parere. Il parere sarà fornito in modo analogo al Settore, che provvederà a predisporre il necessario atto amministrativo di approvazione del progetto o di concessione del contributo, contenente il riferimento ai pareri espressi.

2. Interventi eseguiti direttamente dalla Regione o da questa finanziati in tutto o in parte a favore di Enti pubblici (d'importo superiore a 500 milioni). Lavori e opere pubbliche o d'interesse pubblico eseguiti dai soggetti di cui all'art. 3 - LR 21 marzo 1984, n. 18

Il quarto comma dell'art. 6 prevede che ai lavori e opere pubbliche e d'interesse pubblico di cui alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 34, previa acquisizione dei pareri espressi dagli Organi tecnici specifici.

Per quanto attiene ai lavori di competenza regionale o finanziati in tutto o in parte dalla Regione, la procedura è identica a quella descritta al precedente punto 1) per gli interventi

d'importo fino a 500 milioni, con l'avvertenza che devono obbligatoriamente essere richiesti i pareri di entrambi gli Organi tecnici.

Per quanto riguarda gli altri soggetti, identificati dall'art. 3 della L.R. 18/84, saranno questi a richiedere ai due Organi tecnici l'espressione dei relativi pareri, allegando i documenti previsti nella deliberazione G.R. 112-31886 del 3 ottobre 1989.

Si ritiene tuttavia sia opportuno unificare in un unico documento i due pareri. A tal fine il Settore Prevenzione del rischio geologico farà pervenire il proprio parere al Coordinamento Provinciale del CFS, che, sulla scorta del proprio, provvederà a redigere un unico atto che invierà all'Ente richiedente. In caso di difformità si procederà come indicato sotto il titolo D.

L'Ente approverà il progetto nel modo previsto dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 1986, n. 34, con le integrazioni apportate dal comma 4 dell'art. 6 della L.R. 45/89, facendo esplicito riferimento nel corpo del provvedimento ai pareri tecnici espressi.

Se l'Ente esecutore dei lavori è un Comune e, nello stesso tempo, l'intervento previsto rientra nella categoria a) dell'art. 2, se lo stesso ricade interamente nel territorio del Comune e se l'importo del progetto a base d'asta non supera i 250 milioni di lire, il parere dei due Organi tecnici specifici può essere sostituito dalla relazione tecnico-amministrativa di cui all'art. 3 (e illustrata sotto il titolo C) nonché dal parere espresso dalla Commissione comunale igienico-edilizia.

3) Cave e torbiere

Per interventi riguardanti cave e torbiere regolati dalla L.R. 69/78 specificati all'art. 6, punto 5, della legge in oggetto, è richiesta l'integrazione dell'autorizzazione comunale (ex L.R. 69/78) con il parere ai sensi della presente legge, che deve pertanto essere riportato nel provvedimento autorizzativo insieme con le prescrizioni e condizioni cui subordinare la coltivazione della cava o della torbiera.

Il richiedente che intende ottenere dal Comune la prevista autorizzazione ai sensi della L.R. n. 69/78, deve presentare all'Amministrazione Comunale, oltre alla documentazione richiesta dalla L.R. stessa, anche quella prevista espressamente ai fini della presente legge dalla deliberazione della G.R. n. 112-31886 in data 3 ottobre 1989.

La completezza della documentazione stabilita con la sopracitata deliberazione è condizione essenziale per la ricevibilità della domanda da parte degli Organi tecnici istruttori.

Quest'ultima documentazione deve essere prodotta in duplice copia. Ricevuta la documentazione, il Comune invia la parte riguardante il vincolo idrogeologico al Coordinamento provinciale del C.F.S. competente per territorio, ed al Settore Prevenzione del rischio geologico. I pareri in tal senso espressi dal Coordinamento provinciale del C.F.S. e dal Settore Prevenzione del rischio geologico, riuniti in unico provvedimento come specificato al precedente punto 2, comprensivo delle condizioni e prescrizioni ritenute necessarie, vengono inviati al Comune per essere compresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 69/78.

Copia dei pareri e delle prescrizioni viene inviata contemporaneamente anche alla Commissione Tecnica Consultiva delle cave di cui all'art. 6 della L.R. 22 novembre 1978, n. 69.

Si ricorda che il parere espresso dagli Organi tecnici è obbligatorio e vincolante.

4) Linee elettriche e telefoniche

La costruzione di linee elettriche aeree di bassa tensione, realizzate in cavo autoportante a doppio isolamento, così come di linee telefoniche aeree - a condizione che non richieda l'abbattimento di alberi - non può essere considerata modificazione o trasformazione d'uso del suolo, essendo del tutto irrilevante la superficie del terreno occupata dalle palificate. Non determinano inoltre modificazioni o trasformazioni d'uso del suolo le linee elettriche a cavo sotterraneo, posate lungo le strade.

Pertanto la realizzazione di tali opere, alle condizioni precisate, non richiede preventiva autorizzazione ai fini idrogeologici. Quando, tuttavia, la costruzione delle linee aeree richieda l'abbattimento di alberi o quando le linee interrate si sviluppino per lunghezze non trascurabili (qualche centinaio di metri) fuori dai percorsi stradali, la competenza ad emettere il provvedimento autorizzativo consegue ai criteri dimensionali (ed, eventualmente, finanziari) di cui alle categorie a) e c2) dell'art. 2. In tali situazioni, allo scopo di eliminare difficoltà ed incertezze, si ritiene di stabilire che, convenzionalmente, l'area modificata possa essere determinata dal prodotto dell'intera lunghezza della linea che si sviluppa in territorio vincolato (e non solo, quindi, dalla parte di linea che richiede abbattimenti di alberi o che, nel caso di cavi interrati, si sviluppa fuori dalle strade) per una "larghezza" di m. 2,00. Risultano in tal modo autorizzabili dai Comuni le linee aeree o sotterranee che, verificandosi le condizioni sopra precisate, abbiano lunghezza fino a 2.500 metri in zona vincolata e si sviluppino nel territorio di un solo Comune. Quando gli impianti stessi siano dichiarati di pubblica utilità è ancora necessario che il loro costo non superi i 250 milioni di lire, a base d'asta. Non verificandosi tali ipotesi, l'autorizzazione sarà rilasciata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, con le procedure di cui al titolo D.

Per quanto riguarda le linee elettriche ad alta tensione le procedure saranno differenziate in funzione della tensione d'esercizio. Precisamente:

a) Linee elettriche aeree con tensione superiore a 150 kv

Anche a prescindere che il costo di tali impianti è sempre superiore ai 250 milioni di lire, per cui in ogni caso si ricadrebbe nella cat. c2), la competenza regionale discende anche dal fatto che la costruzione di tali impianti viene autorizzata di concerto dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalle Regioni interessate.

Nella prima fase di applicazione della L.R. 45 si ritiene che possano essere seguite le procedure elencate sotto il titolo D, che si concludono con l'emissione del decreto di autorizzazione valido ai soli fini idrogeologici, ma si è d'altra parte dell'opinione che, a tempi brevi, si debba tendere all'emissione di un unico atto amministrativo che consideri tutti i diversi aspetti che entrano in gioco, ivi compresi quelli idrogeologici.

I Settori regionali interessati sono a tal fine incaricati di prendere contatti tra loro alla ricerca della possibile soluzione, che diverrà poi oggetto di una disposizione interna.

b) Linee elettriche aeree con tensione compresa tra 30 e 150 kv

Secondo le disposizioni della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23, la costruzione di linee elettriche con tensione di esercizio comprese nei limiti sopra indicati necessita di autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, che tiene luogo di qualsiasi altra prevista a diverso titolo dalle leggi regionali.

Poiché il decreto autorizzativo è predisposto dai Settori Opere pubbliche e difesa del suolo, sarà compito di tali Settori richiedere il parere ai fini idrogeologici sia al Settore geologico sia al Coordinamento provinciale del C.F.S. competente territorialmente, inviando la documentazione occorrente; i due uffici si esprimono con le modalità e le procedure previste dall'art. 4 della citata L.R. 23/84.

c) Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1kv e inferiore a 30 kv

Per tali linee possono presentarsi due possibilità (vedi art. 6, L.R. 23/84):

1) l'Ente o Azienda elettrica richiede la formale autorizzazione: in tal caso valgono le norme indicate al precedente punto b);

2) l'Ente o Azienda elettrica non richiede l'autorizzazione, ma provvede alla semplice denuncia dell'impianto. In tal caso l'autorizzazione ai fini idrogeologici è di competenza del Comune o della Regione, in dipendenza dell'area interessata dalla linea. Al riguardo potrebbero sorgere notevoli incertezze e difficoltà nella valutazione dell'area asservita, in funzione della vegetazione e di altri parametri. Ad evitare i possibili inconvenienti si crede opportuno definire l'area asservita in modo convenzionale, e precisamente stabilire che un

elettrodotto delle caratteristiche indicate determina una trasformazione d'uso del suolo per una larghezza complessiva di 20 metri, indipendente dalla coltura in atto. Ciò posto:

- il rilascio dell'autorizzazione è competenza del Comune quando la linea si sviluppa, in zona vincolata, nel territorio di un solo Comune per una lunghezza non superiore a 250 metri (area asservita: $250 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 5.000 \text{ metri quadrati}$); valgono in tal caso le procedure del titolo C;
- il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della Regione quando la linea si sviluppa nel territorio vincolato di più di un Comune oppure quando la sua lunghezza, in territorio vincolato, è superiore a 250 metri; si applicano pertanto le procedure del titolo D.

d) Elettrificazione sovvenzionata

Per gli impianti elettrici destinati all'elettrificazione agricola sovvenzionata, l'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23, prevede che l'approvazione dei rispettivi piani tiene luogo di ogni autorizzazione prevista a diverso titolo da altre leggi regionali, prescrivendo tuttavia che, quando gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessano, tra le altre, zone soggette a vincolo idrogeologico oppure la loro costruzione comporti il taglio di boschi d'alto fusto, l'approvazione non può essere rilasciata se non sia stato preliminarmente acquisito, dall'Organo regionale istruttore, il parere degli Organi preposti alla relativa tutela. La disposizione sopra riportata viene in parte modificata dall'art. 6 della L.R. 45/89, dove è previsto che, per opere e lavori finanziati in tutto o in parte dalla Regione a favore di Enti pubblici (nella fattispecie il beneficiario del finanziamento è l'ENEL, e cioè un Ente pubblico) l'istruttoria tecnica è svolta dal Settore regionale che esegue o istruisce tecnicamente il progetto, quando l'importo dei lavori a base d'asta non eccede i 500 milioni di lire.

Nei limiti d'importo precisato il Settore istruttore non è pertanto tenuto a richiedere a fini idrogeologici alcun parere a condizione che esegua un'istruttoria tecnica sul progetto (vedasi quanto indicato sotto il titolo E) e nel provvedimento di approvazione del piano venga fatto esplicito riferimento all'istruttoria tecnica svolta. La legge dà tuttavia facoltà di richiedere il parere di uno o di entrambi gli Organi tecnici specifici, parere che si consiglia di richiedere sempre all'Ufficio competente quando vengono interessati boschi o terreni geologicamente instabili.

Il parere di entrambi gli Organi (Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato e Settore geologico) è invece obbligatorio quando l'impianto supera l'importo di 500 milioni di lire, a base d'asta.

5) Condotte Interrate

Quanto è stato detto per le linee elettriche e telefoniche sotterranee vale anche per altre condotte interrate, quali acquedotti, fognature e gasdotti. Quando questi impianti si sviluppano lungo le strade, non si verifica modificazione del suolo che per brevissimo periodo e senza apprezzabili conseguenze per l'assetto idrogeologico, e pertanto non è necessaria autorizzazione a tal fine.

Quando viceversa una parte non trascurabile della condotta viene posata fuori strada, la suddivisione della competenza tra Comune e Regione avviene in funzione dell'area interessata dai lavori, stabilendo, per tutte le condotte interrate, una larghezza convenzionale della superficie modificata pari a m. 2,00, ed un volume convenzionale di scavo pari a un metro cubo per un metro di sviluppo.

Ciò stabilito:

- il rilascio dell'autorizzazione è competenza del Comune quando la condotta si sviluppa, in zona vincolata, nel territorio di un unico Comune, per una lunghezza non superiore a 2.500 metri. Inoltre, se si tratta di opera pubblica, l'importo del progetto non deve superare i 250 milioni di lire. Valgono in tal caso le procedure del titolo C.

(Si ricorda tuttavia che quando l'opera è finanziata, anche in parte, dalla Regione a favore di un Ente pubblico, si applicano le procedure del titolo E1 (o E2, se l'importo supera i 500 milioni), mentre quando l'opera è realizzata da un soggetto pubblico di cui all'art. 3 della L.R. 18/84 (senza il contributo regionale), valgono le procedure della seconda parte titolo E4);

- il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della Regione, secondo le procedure del titolo D, se la condotta si sviluppa nel territorio vincolato di più Comuni oppure quando la sua lunghezza è superiore a 2.500 metri o l'importo è superiore a 250 milioni. Per casi particolari vale, ovviamente, quanto esposto al capoverso precedente.

6) Impianti di smaltimento e deposito di rifiuti

A seguito di aggiornamento del sistema normativo della materia trattata nel presente paragrafo, l'attività di deposito e di smaltimento rifiuti non è soggetta ad uno specifico decreto autorizzativo emesso ai sensi della legge sul vincolo idrogeologico; per contro è necessario che dal Coordinamento provinciale del C.F.S. e dal Settore Prevenzione dei rischio geologico vengano emessi i pareri di competenza, destinati ad integrare le verifiche condotte dalla apposita Conferenza regionale istituita con legge 29 ottobre 1987, n. 441 e con legge regionale 22 febbraio 1988, n. 49 (art. 4).

Per consentire la formulazione dei sopracitati pareri, coloro che intendono realizzare opere destinate al deposito ed allo smaltimento rifiuti, oltre alla documentazione presentata secondo quanto richiesto da altri provvedimenti normativi, devono corredare l'istanza anche di due copie della specifica documentazione prevista dalla deliberazione di G.R. n. 112-31886 del 3 ottobre 1989; il Settore regionale che coordina l'attività della Conferenza di cui sopra, ricevuta la documentazione, ne invia copia sia al Coordinamento del C.F.S. sia al Settore geologico. Gli Uffici suddetti, esperite le rispettive indagini, trasmetteranno il loro parere al Settore regionale che coordina l'attività della Conferenza.

F) Vigilanza

L'art. 12 della legge regionale affida la vigilanza sia al Corpo forestale dello Stato sia alla Polizia municipale dei Comune ove si svolgono i lavori, precisando tuttavia che "le attribuzioni del Corpo forestale riguardano in modo particolare i lavori la cui autorizzazione è di competenza del Presidente della Giunta Regionale, quella della Polizia Municipale i lavori la cui autorizzazione è di competenza dei Sindaco."

La precisazione non intende affatto delimitare gli ambiti di competenza dei due Organi di vigilanza, ma semplicemente indicare gli ambiti della preferenziale operatività dei due Organi, nel senso di affidare in modo primario al Corpo Forestale il controllo delle attività che rientrano nella competenza regionale ed alla Polizia municipale il controllo di quelle che rientrano nella competenza comunale, nella presunzione che la Polizia municipale possa più agevolmente conoscere le caratteristiche delle opere autorizzate dal Comune e, per contro, il Corpo forestale conosca a fondo gli interventi autorizzati dalla Regione, per i quali ha già avviato l'istruttoria.

Ovviamente, quindi, sia il Corpo Forestale sia la Polizia Municipale potranno intervenire nel controllo di qualsiasi lavoro, per quanto si ritenga che, ad evitare possibili confusioni e interferenze a livello operativo, quando si accertano irregolarità più opportune sarebbero segnalazioni tra i due Organi atte a far coincidere di norma, l'operatività "preferenziale" con l'operatività "reale".

All'attività di vigilanza concorrono anche le Guardie Ecologiche, alle quali è affidato l'incarico di segnalare le infrazioni rilevate agli (nella legge è erroneamente indicato dagli) Organi di vigilanza sopra indicati.

G) Sanzioni e procedure amministrative

Nulla è da aggiungere a quanto stabilisce l'art. 13 in ordine all'entità delle sanzioni amministrative per le diverse fattispecie. Solo si aggiunge che il termine "decarà" mutuato dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, indica un'area di 1.000 metri quadrati (10 are). Deve tuttavia essere precisato che quando la violazione riguardi modificazioni o trasformazioni d'uso del suolo di zone boscate o vincolate (per la definizione di bosco si fa riferimento all'art. 1, comma 2, punti a) e b) della legge regionale in esame) e vengano provocati danni al soprassuolo boschivo, oltre alle norme sanzionatorie previste dalla LR 45, trovano applicazione anche le disposizioni dell'art. 26 del [RDL 30.12.1923, n. 3267](#), che prevedono una sanzione dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate (o estirpate) o del danno provocato al soprassuolo.

Per quanto attiene alla procedura amministrativa, l'art. 14 prevede l'applicazione delle norme e dei principi di cui al capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

A tal proposito si richiama l'attenzione su alcuni articoli relativi alle modalità procedurali previste dalla suddetta legge.

L'art. 14 della legge 689/81 prevede che la violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto all'eventuale persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non sia avvenuta la contestazione personale, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni.

Detto termine assume particolare rilevanza in quanto l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione entro il termine stesso. La legge n. 689/81 prevede inoltre all'art. 16 che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione medesima, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione stessa. Per consentire ai trasgressori di usufruire di tale beneficio, l'Agente accertatore deve indicare, nel relativo processo verbale, che il pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul c.c. postale 10365104 intestato a "Tesoreria Regionale Piemonte", Piazza Castello 165, Torino, e copia della quietanza del versamento effettuato dovrà essere trasmessa al Sindaco, quando l'accertamento è stato eseguito dalla Polizia Municipale, o al Coordinamento provinciale del CFS, se è stato eseguito da un Agente forestale.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi del successivo art. 16, l'Agente accertatore deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al "Servizio Contenzioso Amministrativo" Piazzale Castello 165 Torino, competente a predisporre gli atti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale. Allo stesso Servizio regionale gli interessati possono far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti; possono inoltre, chiedere di essere sentiti, indirizzando tale richiesta al Presidente della Giunta Regionale.

H) Lavori eseguiti in violazione alla legge

Quando siano stati eseguiti lavori in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa, il pagamento della sanzione amministrativa non esime l'inadempiente dal regolarizzare la propria posizione amministrativa e dall'eseguire i lavori eventualmente necessari a ridurre l'impatto dell'intervento sull'equilibrio idrogeologico.

A tal fine deve presentare a chi di competenza (secondo quanto indicato nelle pagine precedenti) istanza per ottenere autorizzazione in sanatoria, quando i lavori siano stati eseguiti senza autorizzazione, allegando i documenti prescritti e sottoponendosi agli obblighi di legge.

Analogamente, quando siano state disattese le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di autorizzazione in sanatoria delle varianti apportate, allegando l'apposita documentazione tecnica.

I progetti sono istruiti nei modi consueti e viene emessa dall'Autorità competente l'autorizzazione in parziale o totale sanatoria, contenente le eventuali prescrizioni tecniche che si ritenga necessario impartire. Se l'opera appare incompatibile con l'assetto idrogeologico, l'autorizzazione viene negata, con obbligo per l'interessato di eseguire i lavori di ripristino, che vengono prescritti nello stesso provvedimento. In caso di inadempienza dell'interessato, i lavori sono eseguiti d'ufficio, in base all'art. 10, dall'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione (o a cui compete il rilascio dell'autorizzazione), a spese dell'inadempiente.

Quando venga accertato che sono in corso lavori eseguiti in violazione della legge, i lavori stessi dovranno essere immediatamente sospesi con ordinanza dell'Autorità che ha emesso il provvedimento autorizzativo o comunque che, in base all'entità ed al tipo dell'intervento, è competente ad emettere il provvedimento stesso.

A tal fine gli Agenti di sorveglianza devono dare immediato avviso al loro Ufficio di appartenenza dell'avvenuta violazione, facendo pervenire il relativo verbale contenente la specificazione che i lavori sono in corso.

Il Coordinamento provinciale del Corpo Forestale, sentito il Settore geologico, predispone la proposta di provvedimento di sospensione e la sottopone nel più breve tempo possibile al Presidente della Giunta Regionale, per gli interventi di competenza regionale.

Analogamente il Comune, nella propria competenza, provvede a redigere l'ordinanza di sospensione dei lavori, a firma del Sindaco.

L'ordinanza sarà notificata nei modi consueti.

I lavori resteranno sospesi fino all'emissione del provvedimento autorizzativo.

La sospensione dei lavori deve essere disposta (dall'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione) anche quando è stato dato inizio ai lavori autorizzati senza che sia avvenuto il versamento del deposito cauzionale o del corrispettivo del rimboschimento, se dovuto (art. 13, terzo comma).

L'interessato potrà tuttavia riprendere l'attività non appena effettuato il versamento di quanto dovuto, tenendo a disposizione la relativa documentazione per i necessari accertamenti.

I) Norma transitoria

Secondo l'art. 16, le istanze presentate ai sensi della L.R. 27/81 e non concluse alla data di entrata in vigore della L.R. 45/89 vengono definite con le modalità e le procedure della stessa L.R. 27/81, salva la possibilità per l'interessato di richiederne l'annullamento.

L'interessato potrà poi produrre nuova istanza, in base alla L.R. 45.

Al riguardo è stato da più parti sollevato dubbio sulla validità delle procedure di annullamento e ripresentazione dell'istanza quando la richiesta riguardi opere edilizie per le quali è stata avanzata richiesta di condono e di autorizzazione o concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, autorizzazione che è subordinata (v. art. 32) "al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso". In proposito si osserva che la legge 28 febbraio 1985, n. 47, impone limiti temporali (poi modificati da successivi decreti legge) unicamente per la presentazione al Comune della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, ma nulla stabilisce in ordine al parere in materia di vincolo. Ne consegue che, anche nel caso esaminato, l'interessato ha facoltà di chiedere l'annullamento dell'istanza presentata in base alla L.R. 27/81 e di presentare una nuova istanza chiedendo l'applicazione della L.R. 45/89.

L) Atti di vincolo

Gli atti relativi al vincolo idrogeologico sono stati inviati ai singoli Comuni all'epoca dell'imposizione del vincolo stesso. Risulta tuttavia che molti Comuni non sono più in

possesso degli atti; risulta inoltre che, in qualche caso, i limiti dei terreni sottoposti a vincolo sono riportati in modo inesatto sulla cartografia dei piani regolatori comunali. Essendo fondamentale ai fini della corretta applicazione della legge, l'esatta identificazione delle zone vincolate, si precisa che gli atti di vincolo sono disponibili per la consultazione presso i seguenti Uffici:

- Servizi regionali economia montana e foreste (atti relativi ai Comuni della Provincia su cui hanno giurisdizione; il Servizio di Alessandria ha competenza anche sulla Provincia di Asti);
- Uffici di Coordinamento provinciale dei C.F.S. (idem c.s.);
- Comandi Stazione del C.F.S. (atti relativi ai Comuni compresi nella giurisdizione dei Comandi).

Il Presidente della G.R. Vittorio Beltrami